



CONSORZIO PER LE
AUTOSTRADE SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA

Ufficio Gestione Contenzioso

121/15

DECRETO DIRIGENZIALE N. deop /DA del 09 SET. 2024

Oggetto: Contenzioso **BUCOLO ANTONINO+ 1 C**/Consorzio Autostrade Siciliane – liquidazione sentenza 63/2024 del TRIBUNALE DI PATTI e pagamento al legale distrattario Avv. **Antonino Maio**;

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso che nel giudizio dinnanzi al TRIBUNALE DI PATTI RG 659/2015 tra le parti BUCOLO ANTONINO +1 Cod..Fisc. BCLNNN81C31F206B c/CAS è stata emessa la sentenza n° 63/2024 del 17/1/24 con la quale questo Ente è stato condannato solo al pagamento delle spese di giudizio pari ad € 1701,00 oltre accessori da distrarsi a favore del legale Avv. Antonino Maio;

Che non avendo ricevuto il pagamento nei termini il legale di controparte, Avv. Antonino Maio, ha notificato in data 7/8/24 un Atto di precetto per l'importo della sentenza aumentato delle spese di precetto, come da conteggio in calce, che determinano una spesa complessiva di € 2289,144;

Vista la PEC del 3/9/2024 con la quale l'avv. Maio, comunica il proprio codice IBAN quale unico beneficiario dell' Atto di Precetto ;

Visto l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

Visto il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spese dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

Visto il D.D.G. n° 3386 del 23/11/2023 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2023/2025;

Visto il Regolamento di Contabilità :

Ritenuto di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente."

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 2289,144 sul capitolo n. 131 del redigendo bilancio 2024/2026, denominato "liti arbitraggi e risarcimento danni"; ;
- **Effettuare**, in esecuzione della sentenza n. 63/2024 del 21/3/2024 del TRIBUNALE DI PATTI, il pagamento della somma di € 2289,144 a favore del distrattario Avv. Antonino Maio nato a Messina il 7/5/1973 a Milazzo cod. fisc. MAINNN73E07F206Y la somma di € 2289,144 esente IVA e Rit.acc , come da prospetto in calce, mediante bonifico sul c/c IBAN IT61T 03062 34210 000001 160859 allo stesso intestato;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Respons. Uff. Contenzioso

Dott. Giuseppe Mangraviti

Il Dirigente Amministrativo


Il Dirigente Generale
Dott. Calogero Franco Fazio

Sentenza Tribunale di Messina n.63/24 + Atto d Precetto	
Avv., Antonino Maio	

Spese non impon.		€ 0,00
Onorari		€ 1.914,00
Spese generali		€ 287,10
CPA		€ 88,04
Tot. Imponibile		€ 2.289,14
IVA 22%		€ 0,00
Tot. Fattura		€ 2.289,14
Ritenuta d'acconto 20% su €	0,00	€ 0,00
Netto da liquidare		€ 2.289,14

ARCHIVIO LEGALE UNICO

127/2015

PEC

Tipo E-mail

PEC

Da

-- < antonino.maio@cert.ordineavvocatibarcellona.it >

A

< autostradesiciliane@posta-cas.it >

Oggetto

Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994

Mercoledì 07-08-2024 12:55:08

ATTENZIONE! Trattasi di notificazione eseguita ai sensi dell'art. 3 bis L. 53/1994.

Si invita il destinatario a prendere visione degli allegati che costituiscono gli atti notificati.

--

Avv. Antonino Maio
via G. Carducci n. 30
98051 Barcellona P.G. (Me)
tel 090.957.66.70
fax 090.896.71.93
cell. (+39) 338.955.55.02
e-mail: avvmaio@gmail.com
pec: antonino.maio@cert.ordineavvocatibarcellona.it

Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE
Prot. 20444
del 07-08-2024 Sez. A



Le informazioni trasmesse sono destinate esclusivamente alla persona o alla società in indirizzo e sono da intendersi confidenziali e riservate. Ogni trasmissione, inoltro, diffusione o altro uso di queste informazioni a persone o società differenti dal destinatario è proibita. Se ricevete questa comunicazione per errore, contattate il mittente e cancellate le informazioni da ogni computer.

The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please contact the sender and delete the material from any computer.

Allegati:

Precetto.pdf.p7m Relata_di_notifica.pdf.p7m 8505605s.pdf

Dati Tecnici:

testo_email.txt message.eml sostitutiva.xml Daticert.xml

Consorzio Autostrade Siciliane Posta in Entrata		
07 AGO. 2024		
DIR. GEN.	D.X.	D.A.T.E.

SAV Conte
[Signature]

Atto di precetto

Redatto nell'interesse del Sig. Avv. Antonino Maio del foro di Barcellona P.G. con studio ivi via G. Carducci n. 30, tel. 090.957.66.70, fax 090.896.71.93, cell. 338.955.55.02, PEC: antonino.maio@cert.ordineavvocatibarcellona.it, quale procuratore distrattario del Sig. **Bucolo Antonino** nato a Milazzo il 31.03.1981, c.f. BCLNNN81C31F206B.

Premesso che

L'istante è creditore nei confronti Consorzio Autostrade Siciliane (P:I: 01962420830) in persona del legale rappresentante p.t. con sede legale in Messina C/da Scoppo, in forza della Sentenza n. 63/2024, resa esecutiva nei modi e termini di rito e notificata unitamente al presente atto, emessa dal Tribunale di Patti (ME) nell'ambito del giudizio civile iscritto al numero di R.G. 659/2015, con il quale il CAS è stato condannato al pagamento delle spese di lite, in favore di Bucolo Antonino, liquidate in complessivi € 1.701,00 oltre spese generali (15%), IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore, avv. Antonino Maio, dichiaratosene anticipatario ex art. 93 c.p.c.

- che nel rispetto del DL 669/1996 la Sentenza è stata comunicata al debitore in data 18.03.2024, senza però ricevere alcuna risposta.

- che purtroppo, malgrado il lungo lasso di tempo trascorso, ad oggi il debitore non ha corrisposto quanto statuito dal Tribunale di Patti.

Tutto ciò premesso e ritenuto

il Sig. Avv. Antonino Maio, intima e fa precetto al Consorzio Autostrade Siciliane (P:I: 01962420830) in persona del legale rappresentante p.t. con sede legale in Messina C/da Scoppo di pagare, entro e non oltre giorni 10 dalla notifica del presente atto le seguenti somme:

A) Spese legali liquidate in favore del procuratore antistatario:

Onorari liquidati in Sentenza € 1.701,00, Spese generali ex art. 13 (15% su onorari) € 255,15, Cassa Avvocati (4%) € 78,25:

Totale documento € 2.034,40 ✓

B) compensi di precetto così quantificati:

Compenso tabellare € 213,00, Spese generali (15% sul compenso totale) € 31,95, Cassa Avvocati (4%) € 9,80, SubTotale € 254,75.

Per un totale complessivo quindi (A+B) di €.

2.288,75, oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulla sorte sino al saldo effettivo, il costo della notifica risultante a margine e salve le eventuali spese successive.

Con avvertimento al debitore che in difetto di pagamento delle suddette somme nel termine di 10 gg. dalla notifica del presente atto, si procederà ad esecuzione forzata.

Si avverte, inoltre, il debitore che, ex art. 480, 2° comma, c.p.c., con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, può porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con il creditore un accordo di composizione della crisi o proporre allo stesso un piano del consumatore.

Barcellona P.G. 07/08/2024 Avv. Antonino Maio



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluca Antonio Peluso

Visto il provvedimento con il quale lo Scrivente ha assunto le funzioni giudiziarie presso Questo Tribunale in data 5-04-2019;

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al n. 659/2015 R.G. promosso da:

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE, (P. I.V.A. 01962420830), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Messina, C.da Scoppo, rappresentato e difeso, come da mandato in atti, dall'avv. Giancarlo Platania, presso il cui studio sito in Messina, via F. Faranda n. 4, è elettivamente domiciliato;

Appellante;

CONTRO

BUCOLO Antonino nato a Milazzo (ME) il 31/3/1981 (C.F. BCLNNN81C31F206B) elettivamente domiciliato in Patti (ME), via Sant'Antonino n. 7, presso lo studio dell'avv. Enzo Biondo, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Antonino Maio;

Appellato;

Oggetto: *appello avverso la sentenza n. 357/2014, depositata il 6-10-2014 dal Giudice di Pace di Patti nel procedimento n°556/2013 R.G.;*

Conclusioni: All'udienza del 9-10-2023, svoltasi, giusta decreto in atti, con le modalità di cui all'art. 127 *ter* c.p.c., le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta in atti e la causa veniva assunta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione, tempestivamente notificato il 7/04/2015, il Consorzio per le Autostrade Siciliane impugnava la sentenza n. 357/2014, depositata il 6 ottobre 2014 dal Giudice di Pace di Patti, in ragione di cinque motivi di appello elencati nell'atto introduttivo.

Costituitosi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 20-7-2015, Bucolo Antonino eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 *bis* c.p.c. e, nel merito, instava per il rigetto del gravame.

Veniva acquisito il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, giusta annotazione di Cancelleria del 23-11-2016.

Da ultimo, all'udienza del 5-07-2022, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 9 ottobre 2023.

Alla predetta udienza svoltasi, come da decreto del 13-09-2023, con le modalità previste dall'art. 127 *ter* c.p.c., le parti precisavano le conclusioni come da note scritte depositate il 4-10-2023 dall'appellato e il

16-10-2023 dall'appellante e la causa veniva assunta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

2. Preliminarmente, occorre rammentare che l'eccezione di inammissibilità dell'appello, ex art. 348 bis c.p.c., resta assorbita dalla pronuncia sul merito del gravame, poiché *“la definizione del gravame nel merito, tra l'altro con il suo accoglimento, è scelta del giudice dell'appello che non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento; 10. tale inammissibilità, derivante da una valutazione ictu oculi di infondatezza, ha comunque i tratti propri di un apprezzamento sul merito della pretesa azionata e pertanto, una volta non assunta, essa resta assorbita nella successiva decisione assunta con sentenza e ciò non solo se la pronuncia finale sia comunque di rigetto del gravame, ma anche se esso venga accolto; 11. l'iter procedurale di cui alla norma in esame ha finalità semplificatorie che si realizzano, comportando l'impugnabilità diretta per cassazione della sentenza di primo grado nelle forme speciali regolate dall'art. 348-ter, co. 4, c.p.c., solo quando il giudice prescelga tale percorso decisorio e si esauriscono con la scelta del giudice stesso, in quanto la decisione sul merito supera e rende ininfluyente ogni apprezzamento prognostico sul merito stesso”* (Cass. civ. sez. VI - L, ord. 29/11/2021, n. 37272) e ancora *“Qualora il giudice ritenga fin da subito che l'appello non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza; diversamente, quando la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ai sensi dell'art. 348-bis e ter c.p.c.”* (Corte Appello Firenze sez. IV, 27/03/2023, n.613).

3. Nel merito, il primo e il terzo motivo di appello, poiché strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente.

Con il primo motivo, il Consorzio ha censurato la motivazione del primo giudice nella parte in cui ha affermato *“che il sinistro per cui è causa si è verificato per esclusiva colpa, negligenza ed imperizia del Consorzio Autostrade Siciliane”* (cfr. sentenza pag. 3), sostenendo, invece, che il rapporto sull'incidente redatto dagli Agenti della Polizia di Stato (sezione Polizia Stradale Messina, distaccamento di Sant'Agata di Militello) dimostrerebbe l'esclusiva responsabilità del Bucolo, in quanto:

i) *“Gli agenti verbalizzanti, infatti, hanno rilevato che: 1) sulla carreggiata, delimitata da divisori di corsia, vigeva il doppio senso di circolazione; 3) era imposto il “limite di 60 Km/h”; 4) erano in atto pioggia e neve. In altre parole, sia le condizioni climatiche in atto al momento del sinistro sia le limitazioni alla viabilità vigenti sul tratto autostradale avrebbero dovuto imporre all'attore una condotta di guida più prudente. In particolare, era del tutto evidente, infatti, che l'attore potesse facilmente presumere che sul manto del tratto autostradale, che si accingeva a percorrere, potesse essere presente uno strato di ghiaccio e/o neve e, quindi, perfettamente in grado di adeguare la propria condotta di guida in relazione alle predette condizioni metereologiche”* (cfr. pag. 5 appello);

ii) la dinamica dei fatti descritta nel rapporto e l'entità dei danni riportati dal veicolo proverebbero l'elevata velocità tenuta dal conducente;

iii) nella sezione del rapporto denominata *“osservazioni Capo pattuglia”*, l'agente Leggio Fabio ha verbalizzato che *“l'evento infortunistico si è verificato a causa della velocità non commisurata alle situazioni atmosferiche”*, proponendo di sanzionare il conducente ai sensi degli articoli 141

(rubricato "velocità") e 15 comma 2 del decreto legislativo n. 285/1992 c.d. Codice della strada (circostanza confermata dal Leggio, escusso come testimone all'udienza del 14/5/2014).

L'appellante ha, inoltre, criticato la sentenza impugnata perché il Giudice di prime cure, sulla base del presupposto ritenuto erroneo secondo cui *"ad elevare il verbale nei confronti dell'attore non era stata la pattuglia accorsa sui luoghi. Bensì il comando della Polizia di Sant'Agata che non aveva preso visione della situazione"* (cfr. pag. 8 appello), non avrebbe assegnato alcun valore probatorio alla circostanza elencata alla lettera c.

Per altro verso, con il terzo motivo di appello, il Consorzio ha censurato la sentenza nella parte in cui ha statuito che il convenuto non avrebbe dimostrato la ricorrenza del caso fortuito, argomentando che *"...il comportamento gravemente imprudente e negligente del conducente esclude la responsabilità del custode, dato che tale comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, integrando la fattispecie classica del c.d. "fortuito incidentale", e che "Il Consorzio convenuto, quindi, congruamente motivando la tesi dell'esclusiva responsabilità del danneggiato, aveva ampiamente fornito, nel corso del giudizio di primo grado, ogni prova idonea ad escluderlo da ogni obbligo di risarcimento in merito al sinistro"* (cfr. pag. 13 appello).

3.1. Tanto premesso, giova sottolineare che l'appellante è custode dell'autostrada A/20 Messina-Palermo e, pertanto, trova applicazione l'art. 20151 c.c. come interpretato – per quel che ci occupa – dalla giurisprudenza di legittimità a tenore della quale *"Va anzitutto osservato che, come questa Corte ha avuto più volte modo di affermare, è configurabile la*

responsabilità per cosa in custodia disciplinata dall'art.2051 c.c. a carico dei proprietari o concessionari delle strade (e delle autostrade), stante la relativa disponibilità e l'effettiva possibilità di controllo (cfr., da ultimo, Cass., 5/9/2019, n. 22163; Cass., 12/3/2019, n. 7005) della situazione della circolazione e delle carreggiate, riconducibile ad un rapporto di custodia (v. Cass., 9/6/2016, n. 11802; Cass., 19/11/2009, n. 24419; Cass., 29/3/2007, n. 7763. E già Cass., 13/1/2003, n. 298)" (Cass. civ. sez. III, 9/7/2021, n. 19610). D'altronde, "La formulazione dell'art. 2051 cod. civ. («ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito») evidenzia chiaramente che: - «la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa» (Cass. n. 15761/2016); - ad integrare la responsabilità è necessario (e sufficiente) che il danno sia stato «cagionato» dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacché il profilo della condotta del custode è -come detto- del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'art. 2051 cod. civ. (ex multis, Cass. n. 4476/2011); - ne consegue che il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato; - si tratta, dunque, di un'ipotesi di

responsabilità oggettiva (per tutte, Cass. n. 12027/2017) con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno” (Cass. civ. sez. III, ord. del 1/2/2018, n. 2477).

Chiarito il profilo del riparto degli oneri probatori, nel caso di specie, il Consorzio per le Autostrade Siciliane, per elidere il nesso causale, avrebbe dovuto provare la sussistenza del caso fortuito, identificato nella condotta di guida, definita “imprudente”, del Bucolo, atteso che *“Tanto in ipotesi di responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., quanto in ipotesi di responsabilità ex art. 2043 cod. civ., il comportamento colposo del danneggiato (che sussiste quando egli abbia usato un bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) può - in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell’art. 1227 cod. civ., comma 1), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell’art. 2051 cod. civ.)” (Cass. civ. sez. III, ord. del 1/2/2018, n. 2480).*

Orbene, l’appellante non ha soddisfatto l’onere probatorio in questione. In particolare, nel fascicolo di parte dell’appellato, è stata versata la sentenza n. 127/2013, emessa e depositata dal Giudice di Pace di Naso il 3/7/2013, (depositata, altresì, telematicamente da Bucolo Antonino nel presente giudizio il 7/12/2023 unitamente alla propria comparsa conclusionale), che ha definito l’opposizione proposta dal Bucolo avverso il verbale di contestazione della violazione degli articoli 141 commi 2 e 11 (“2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio

veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile; "11. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 41 a € 168") e 15 comma 2 (sanzione amministrativa prevista per il danneggiamento dei manufatti presenti sulle strade) del Codice della strada, elevato, nei suoi confronti, dalla Polizia Stradale di Messina in seguito al sinistro per cui è causa.

Risulta, infatti, che il Giudice di Pace di Naso ha parzialmente accolto la predetta opposizione, annullando "il verbale n. 700010057133 elevato il 18 febbraio 2013 dalla Polizia Stradale di Messina nella parte in cui contesta la violazione dell'art. 141 C.d.S. ed applica la relativa sanzione, confermandolo per il resto" (cfr. sentenza n. 127/2013 Giudice di Pace di Naso).

Alla luce di quanto sopra illustrato, non potrebbe inferirsi, proprio dal rapporto sul sinistro redatto dagli Agenti, alcun elemento idoneo a dimostrare che il Bucolo procedesse a una velocità elevata o, comunque, non adeguata alle condizioni del tratto stradale.

Difetta, pertanto, la prova della sussistenza del caso fortuito.

4. Con il secondo motivo di gravame, il Consorzio ha censurato la motivazione resa dal primo giudice nella parte in cui ha affermato che "sussiste la responsabilità del proprietario della strada che non ha adottato alcuna cautela per la messa in sicurezza del tratto in cui..si è verificato il sinistro" (cfr. pag. 9 appello), deducendo di avervi provveduto e allegando, ancora, che non sarebbe stata fornita prova della mancata

segnalazione agli utenti della presenza di neve e di ghiaccio sui luoghi del sinistro.

L'appellante ha, altresì, aggiunto che *"è doveroso evidenziare come fosse onere di parte attrice provare la persistenza della lamentata situazione di pericolo sul tratto autostradale in questione da tempo sufficiente a rendere esigibile un intervento di messa di sicurezza da parte dell'Ente"* (cfr. pag. 11 appello).

Il motivo è infondato.

Innanzitutto, le deduzioni dell'appellante relative alla presenza della corsia di emergenza e dei delineatori in gomma, detti divisori di corsia, (circostanze che, a suo dire, dimostrerebbero l'attività svolta per rendere sicuro il tratto di autostrada *de quo*) appaiono inconducibili ai fini del presente giudizio posto che la pronuncia del Giudice di prime cure è incentrata sulla circostanza per cui il Consorzio non avrebbe segnalato, in alcun modo, agli utenti la presenza di ghiaccio e di neve sull'asfalto e non di altre fonti di pericolo.

Si sottolinea, ancora, che, contrariamente a quanto dedotto da parte appellante, dall'istruttoria svolta nel giudizio di primo grado, è emersa l'assenza di comunicazione agli utenti in merito al pericolo in questione, come risulta dalle dichiarazioni del teste Bucolo Salvatore (escusso all'udienza del 26/3/2014) il quale, confermando le circostanze articolate nel verbale di udienza del 15-1-2014 (identificate ai numeri-1) *"vero o no che il tratto autostradale c.d. "viadotto Forno" è privo di illuminazione artificiale"*- e 2) *"vero o no in detto tratto autostradale, in data 08.02.2013, mancava qualsiasi segnale che indicasse la presenza di neve o ghiaccio sulla*

strada”), ha specificato che: “in riferimento alla domanda di cui al punto 1) contenuta nel verbale del 15-01-2014 la confermo; preciso che non ero presente sulla autovettura al momento del sinistro ma che sono stato chiamato da mio figlio successivamente e che quando mi sono recato sul posto del sinistro l’autovettura era già stata rimossa; preciso ulteriormente che il viadotto Forno si trova nei pressi di Rocca di Caprileone e che io sono entrato dal casello autostradale di Barcellona P.G. per tanto posso dire che non vi era nessun segnale di pericolo che segnalasse la presenza di neve o ghiaccio e ciò sia dal casello autostradale che lungo la strada”; confermo il punto n. 2)” (cfr. verbale 26/3/2014 – fascicolo d’ufficio giudizio di primo grado).

Sotto altro profilo, la tesi dell’appellante secondo cui il Bucolo avrebbe dovuto dimostrare *“la persistenza della lamentata situazione di pericolo sul tratto autostradale in questione da tempo sufficiente a rendere esigibile un intervento di messa di sicurezza da parte dell’Ente”* non coglie nel segno, perché *“non può escludersi, invero, che un’eventuale colpa venga fatta specificamente valere dal danneggiato, ma, trattandosi di azione ex art. 2051 cod. civ., la deduzione di omissioni o violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode può essere diretta soltanto a rafforzare la prova dello stato della cosa e della sua attitudine a recare danno, sempre ai fini dell’allegazione e della prova del rapporto causale tra la prima e il secondo; né è da escludere che, viceversa, sia il custode a dedurre la conformità della cosa agli obblighi di legge o a prescrizioni tecniche o a criteri di comune prudenza al fine di escludere l’attitudine della cosa a produrre il danno: in entrambi i casi -va ribadito- si*

tratta di deduzioni volte a sostenere oppure a negare la derivazione del danno dalla cosa e non, invece, a riconoscere rilevanza al profilo della condotta del custode - resta dunque fermo che, prospettato e provato dal danneggiato il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, la colpa o l'assenza di colpa del custode rimane del tutto irrilevante ai fini dell'affermazione della sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ." (Cass. civ. sez. III, ord. del 1/2/2018, n. 2477).

In sintesi, atteso che parte appellante non ha dimostrato il caso fortuito (cfr. par. 3.1.), resta intangibile l'accertamento del nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso compiuto dal Giudice di prime cure.

5. Con il quarto motivo di appello, il Consorzio si duole della sentenza del Giudice di Pace nella parte in cui ha determinato il *quantum* dei danni subiti dall'attore sulla base del preventivo di riparazione del veicolo prodotto in atti.

Fermo restando quanto argomentato *supra* in ordine alla responsabilità del Consorzio (cfr. par. 4), la censura non merita accoglimento sia perché l'appellante non ha specificato perché, a suo dire, la stima dei danni ivi contenuta sarebbe "*approssimativa*" e "*inidonea a stimare un danno*" né ha fornito elementi, anche solo indiziari, per ritenerla inattendibile, sia perché siffatto preventivo è stato confermato dal teste Giambò Giovanni che ha effettuato l'intervento riparativo.

Peraltro, la descrizione delle singole voci delle riparazioni appare corrispondente ai danni come visibili dal compendio fotografico in atti, considerato che "*Nel procedimento per risarcimento del danno al veicolo cagionato dalla presenza di una buca sull'asfalto, sebbene sia*

vero che il preventivo di per sé considerato non possa costituire prova del danno al veicolo, è anche vero che tale documento unito ad altri elementi, quale la sostanziale corrispondenza del danno indicato in preventivo con il danno risultante dalla documentazione fotografica, può integrare tale prova” (Tribunale , Arezzo , 16/03/2018 , n. 313).

Ne discende, allora, il rigetto dell’appello con conseguente conferma della sentenza di primo grado, mentre resta assorbito l’ultimo motivo di impugnazione relativo alla regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado la cui modifica presuppone l’accoglimento del gravame.

6. Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza dell’appellante e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornati con D.M. n. 147/2022, avuto riguardo alla natura e al valore della causa (€ 3.623,48) nonché all’attività difensiva concretamente prestata, con esclusione, quindi, della fase istruttoria che non si è svolta, secondo il sottostante prospetto:

Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)

Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale

Valore della causa: da € 1.101 a € 5.200

Fase	Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio:	€ 425,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio:	€ 425,00
Fase decisionale, valore medio:	€ 851,00
Compenso tabellare (valori medi)	€ 1.701,00

6.1. Non si ritengono, invece, sussistenti i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c., non risultando integrati i requisiti della mala fede o della colpa grave nella condotta del Consorzio poiché non avrebbe sottoscritto l'istanza di correzione dell'errore materiale della sentenza poi impugnata.

P.Q.M.

Il Tribunale, in persona del Giudice, dott. Gianluca Antonio Peluso, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa di appello n. 659/2015 R.G. così provvede:

1. **Rigetta** l'appello proposto dal Consorzio per le Autostrade Siciliane per le causali di cui in motivazione, con conseguente conferma della sentenza impugnata;

2. **Condanna** l'appellante al pagamento delle spese di lite, in favore di Bucolo Antonino, che si liquidano in complessivi € 1.701,00 oltre spese generali (15%), IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore, avv. Antonino Maio, dichiaratosene anticipatario ex art. 93 c.p.c.

Ricorrono i presupposti previsti dall'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per effetto del quale sussiste l'obbligo per la parte soccombente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis.

Patti, 17-01-2024

Il Giudice

Dott. Gianluca Antonio Peluso